

LA SETTIMANA IN BREVE

02

Notizie

BILANCIO

02

BILANCIO D'ESERCIZIO - Criteri di valutazione - Immobilizzazioni - Materiali - Ammortamento

FISCALE

03

IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Oneri detraibili

05

ACCERTAMENTO - Accertamento e controlli - Verifica fiscale - Autorizzazioni

AGEVOLAZIONI

06

AGEVOLAZIONI FISCALI

07

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO CORONAVIRUS

LAVORO

09

PREVIDENZA - Ammortizzatori sociali

10

Leggi In evidenza

12

Scadenze

Notizie

Bilancio

BILANCIO D'ESERCIZIO

Criteri di valutazione - Immobilizzazioni - Materiali - Ammortamento - Sospensione degli ammortamenti nel bilancio - Deducibilità fiscale della quota di ammortamento sospesa (risposte Agenzia delle Entrate a Telefisco 2022 e risposte interpello Agenzia delle Entrate 3.2.2022 nn. 65 e 66)

Nel corso dell'incontro con la stampa specializzata svoltosi il 27.1.2022 e tramite le risposte a interpello 3.2.2022 nn. [65](#) e [66](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in ordine alla disciplina della sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali di cui all'[art. 60](#) co. 7-bis ss. del DL 104/2020 (conv. L. [126/2020](#)).

La disposizione derogatoria, originariamente introdotta per l'esercizio in corso al 15.8.2020 e, quindi, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, in relazione ai bilanci 2020, è stata estesa dalla L. [234/2021](#) (legge di bilancio 2022), a determinate condizioni e in considerazione dell'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, all'esercizio successivo a quello in corso al 15.8.2020 e, quindi, per i soggetti "solari", in relazione ai bilanci 2021.

Sotto il profilo fiscale, l'[art. 60](#) co. 7-*quinquies* del DL 104/2020 convertito stabilisce che, per i soggetti che applicano il regime derogatorio, la deduzione della quota di ammortamento di cui al co. 7-*ter* (cioè la quota di ammortamento non effettuata) "è ammessa" alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli [artt. 102](#), [102-bis](#) e [103](#) del TUIR, a prescindere dall'imputazione a Conto economico.

Modalità di deduzione della quota di ammortamento sospesa

La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 17.9.2021 n. [607](#), ponendo fine all'ampio dibattito sviluppatosi in dottrina, ha chiarito che, avendo riguardo al carattere eccezionale e alla funzione agevolativa della disposizione in esame, la locuzione "è ammessa" deve essere interpretata nel senso di consentire ai contribuenti la facoltà (e non l'obbligo) di dedurre le quote di ammortamento sospese, anche in assenza dell'imputazione a Conto economico.

Tale chiarimento è stato confermato dalla risposta a interpello [66/2022](#).

Misura della deduzione

Nel corso dell'incontro del 27.1.2022, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, nel caso in cui l'impresa decida di dedurre fiscalmente gli ammortamenti sospesi, per la quantificazione della quota di ammortamento deducibile tramite variazione in diminuzione, occorre fare riferimento ai piani di ammortamento effettivamente utilizzati dal contribuente negli esercizi precedenti.

Tale soluzione si desume, secondo l'Amministrazione:

- dal rimando operato dal co. 7-*quinquies* dell'[art. 60](#) del DL 104/2020 convertito al precedente comma 7-*ter*, che si riferisce alla "quota di ammortamento non effettuata";
- dal principio di sistematicità dell'ammortamento, cui sono improntate sia la normativa civilistica che quella fiscale.

Dai chiarimenti dell'Amministrazione consegue che, per la quantificazione della quota di ammortamento deducibile, non ci si può rapportare alla misura massima di ammortamento consentita fiscalmente.

Irrelevanza ai fini dei super/iper-ammortamenti

I super-ammortamenti (introdotti originariamente dall'[art. 1](#) co. 91 - 94 e 97 della L. 208/2015 e reintrodotti, da ultimo, dall'[art. 1](#) del DL 34/2019 convertito) e gli iper-ammortamenti (disciplinati dall'[art. 1](#) co. 9 - 13 della L. 232/2016), per le caratteristiche proprie delle norme agevolative, risultano totalmente "slegati" dalle risultanze contabili. La maggiorazione si concretizza, infatti, in una deduzione che opera in via extracontabile e che va fruita, per quanto riguarda l'ammortamento dei beni di cui all'[art. 102](#) del TUIR, in base ai coefficienti stabiliti dal DM 31.12.88, ridotti alla metà per il primo esercizio.

In sostanza, la maggiorazione non risulta legata alle valutazioni di bilancio, ma è correlata ai coefficienti di ammortamento fiscale.

Nel corso di Telefisco 2022 e mediante la risposta a interpello [66/2022](#), l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, alla luce delle caratteristiche dei super/iper-ammortamenti e, posto che la disciplina della sospensione degli ammortamenti ex [art. 60](#) co. 7-bis ss. del DL 104/2020 (conv. L. [126/2020](#)) rinvia esclusivamente alle norme del TUIR in materia di ammortamenti, la sospensione degli ammortamenti civilistici, operata fruendo del regime derogatorio, non determina alcun rinvio delle quote di super o iper ammortamento da dedurre nel periodo d'imposta di competenza.

Nella specie, ove non si operasse la variazione per i super/iper-ammortamenti, dovrebbero rimanere validi i chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate e MISE 30.3.2017 n. [4](#), secondo cui *"qualora in un periodo d'imposta si fruisca dell'agevolazione in misura inferiore al limite massimo consentito, il differenziale non dedotto non potrà essere recuperato in alcun modo nei periodi d'imposta successivi. Tale differenziale potrà essere recuperato soltanto facendo ricorso agli ordinari strumenti messi a disposizione dall'ordinamento che consentono la rettifica a favore del reddito imponibile per il periodo d'imposta di competenza"*.

Beni gratuitamente devolvibili

La risposta a interpello [65/2022](#) ha chiarito che i soggetti che si avvalgono del regime derogatorio per i beni gratuitamente devolvibili possono dedurre fiscalmente le relative quote di ammortamento finanziario, a prescindere dall'imputazione a Conto economico, ancorché il comma 7-*quiquies* non contenga alcun rinvio all'[art. 104](#) del TUIR.

art. 60 co. 7 bis DL 14.8.2020 n. 104

Risposte Agenzia Entrate a Telefisco 27.1.2022

Il Quotidiano del Commercialista del 31.1.2022 - "La quota di ammortamento sospesa si deduce in misura inferiore ai limiti tabellari" - Latorraca

Fiscale

IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - Oneri detraibili - Detrazioni "edilizie" - Opzione di cessione e sconto in fattura - Novità del DL 4/2022 (DL "Sostegni-ter") (prov. Agenzia delle Entrate 3.2.2022 n. 35873e FAQ Agenzia delle Entrate 3.2.2022)

In alternativa alla fruizione nella dichiarazione dei redditi delle detrazioni "edilizie" IRPEF/IRES, l'[art. 121](#) del DL 34/2020 prevede due ulteriori modalità di fruizione del beneficio:

- il c.d. "sconto sul corrispettivo";
- la cessione della detrazione.

Per le spese sostenute negli anni dal 2020 al 2024 (2025 limitatamente alle spese agevolabili con il superbonus di cui all'[art. 119](#) del DL 34/2020), infatti, il citato art. 121 ha esteso alla quasi totalità delle detrazioni "edilizie" la possibilità di optare per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito, aprendo altresì alla generalità dei soggetti terzi (ivi incluse banche e intermediari finanziari) la possibilità di acquisire i crediti di imposta (la proroga delle opzioni alle spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 è prevista dall'[art. 1](#) co. 29 della L. 234/2021).

Provvedimenti attuativi

Le modalità di esercizio delle opzioni sono state definite, da ultimo, dal provv. Agenzia delle Entrate 3.2.2022 n. [35873](#) con il quale è stato altresì approvato un nuovo modello di comunicazione, unitamente alle istruzioni, che è utilizzabile dal 4.2.2022.

Proroga del termine di presentazione della comunicazione per le spese 2021

In considerazione del fatto che la dichiarazione dei redditi precompilata sarà resa disponibile a partire dal 30.4.2022, il provv. Agenzia delle Entrate 3.2.2022 n. [35873](#) ha prorogato dal 16.3.2022 al 7.4.2022 il termine entro cui trasmettere le comunicazioni delle opzioni di cui all'[art. 121](#) del DL 34/2020 con riguardo:

- alle spese sostenute nel 2021;
- alle rate residue non fruiti delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020.

Modalità di utilizzo dei crediti d'imposta

I cessionari e i fornitori ai quali sono ceduti i crediti relativi alle detrazioni fiscali spettanti possono:

- utilizzarli in compensazione mediante il modello F24, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario (il credito d'imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese). Si ricorda che la quota dei crediti d'imposta che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta;

- ovvero cederli ad altri soggetti (successivamente alle novità contenute nel DL [4/2022](#), e solo per le comunicazioni trasmesse dal 17.2.2022 secondo la FAQ [3.2.2022](#) dell'Agenzia delle Entrate, questo è possibile soltanto da parte del fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo), compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione.

Ulteriori cessioni dei crediti d'imposta - Limitazione introdotte dal c.d. DL "Sostegni-ter"

L'[art. 28](#) del DL 4/2022 (c.d. DL "Sostegni-ter") ha modificato la disciplina delle cessioni dei *bonus* edilizi contenuta nell'[art. 121](#) co. 1 del DL 34/2020.

Nella sostanza la nuova formulazione consente, oltre allo sconto sul corrispettivo, solo una cessione del credito d'imposta, senza possibilità di ulteriori cessioni "a catena".

Relativamente alle spese sostenute dal 2020 al 2024 (2025 con superbonus) per gli interventi edilizi agevolati di cui al successivo comma 2, quindi, è possibile optare alternativamente:

- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;
- per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

In sostanza, i beneficiari delle detrazioni di cui al co. 2 dell'[art. 121](#) del DL 34/2020 possono cedere il relativo credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ma questi ultimi non possono a loro volta cedere il credito acquistato; ciò vale anche per lo sconto in fattura praticato dai fornitori, i quali possono cedere il relativo credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, che, tuttavia, non possono procedere con ulteriori cessioni (FAQ Agenzia delle Entrate 3.2.2022).

Regime transitorio - Proroga al 17.2.2022

L'[art. 28](#) co. 2 del DL 4/2022 reca una disposizione di carattere transitorio per consentire in ogni caso "una ulteriore cessione" a terzi per quei "crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'[articolo 121](#) del decreto-legge n. 34 del 2020".

I crediti che non possono essere ulteriormente ceduti sono utilizzabili dai cessionari in compensazione nel modello F24 ai sensi dell'[art. 17](#) del DLgs. 241/97.

Sul piano pratico, la norma transitoria ammette una ulteriore cessione per quei crediti che, alla data del 7.2.2022 (che verrà prorogata al 17.2.2022):

- sono stati oggetto della sola opzione per lo sconto sul corrispettivo e risultano ancora nella disponibilità del fornitore;
- sono stati già oggetto di una o più cessioni.

Con una FAQ aggiornata al [3.2.2022](#) e pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate, infatti, viene annunciata la proroga della data del 7.2.2022 al 17.2.2022.

Come precisato dall'Amministrazione finanziaria nelle citate risposte, il termine del 17.2.2022 deve essere letto con riguardo alla data in cui l'opzione esercitata tra le parti viene comunicata telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

Secondo l'impostazione che si ricava dalle FAQ dell'Agenzia delle Entrate, aggiornate al [3.2.2022](#), sarà dunque possibile procedere ad una ulteriore cessione di tutti i crediti di imposta pervenuti nella disponibilità del "futuro cedente" sulla base di accordi di compravendita conclusi tra le parti e resi conoscibili all'Agenzia delle Entrate con le relative procedure telematiche (presentazione del modello di comunicazione, nel caso di "prima cessione"; utilizzo delle apposite funzionalità della piattaforma informatica, nel caso di "cessione successiva alla prima") entro la data del 16.2.2022.

Nullità dei contratti

Sono nulli tutti i contratti di cessione conclusi in violazione della nuova disciplina recata dal co. 1 dell'[art. 121](#) del DL 34/2020 e/o della norma transitoria di cui al co. 2 dell'[art. 28](#) del DL 4/2022.

art. 121 DL 19.5.2020 n. 34

Provvedimento Agenzia Entrate 3.2.2022 n. 35873

Comunicato stampa Agenzia Entrate 3.2.2022 n. 13Risposte

Agenzia Entrate 3.2.2022

Il Quotidiano del Commercialista del 4.2.2022 - "Comunicazione delle opzioni per le spese edilizie del 2021 entro il 7 aprile" - Sessini

Il Sole - 24 Ore del 4.2.2022, p. 33 - "Vendita dei bonus, vecchio regime più lungo Piattaforma aggiornata" - Fossati - Latour

ACCERTAMENTO

Accertamento e controlli - Verifica fiscale - Autorizzazioni - Apertura di borse - Autorizzazione del PM - Necessità - Condizioni (Cass. SS.UU. 2.2.2022 n. 3182)

L'art. 52 co. 3 del DPR 633/72 dispone che è necessaria "l'autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell'autorità giudiziaria più vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è excepto il segreto professionale ferma restando la norma di cui all'[articolo 103](#) del codice di procedura penale".

Caso oggetto di giudizio

Una società impugnava innanzi alla C.T. Prov. di Cosenza un avviso di accertamento relativo alla ripresa a tassazione di maggiore IRPEG, IRAP e IVA in relazione agli elementi raccolti nel corso di una verifica svolta nei confronti della società contribuente all'interno dei locali in cui aveva sede, nel corso della quale era stata rinvenuta documentazione extracontabile all'interno di una valigetta dell'amministratore della società attestante l'importo reale delle rimanenze di magazzino, parte delle quali non contabilizzate dalla contribuente.

Veniva eccepita l'illegittima acquisizione della documentazione extracontabile, in quanto rinvenuta in una valigetta dell'amministratore delegato della società senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria. La valigetta era stata consegnata spontaneamente e senza coercizione e non era stata data alcuna informazione circa la facoltà di farsi assistere da un professionista di fiducia.

Questioni poste dall'ordinanza interlocutoria

Con ordinanza interlocutoria [10664/2021](#), la Corte di Cassazione ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, ravvisando elementi per ritenere che sulla questione, di particolare importanza, della validità dell'acquisizione degli atti contenuti nella valigetta messi a disposizione dell'Ufficio fiscale dall'amministratore, ritenendo opportuno l'approfondimento sulle seguenti questioni di diritto:

- se, in caso di apertura della valigetta reperita in sede di accesso, la mancanza di autorizzazione di cui all'[art. 52](#) co. 3 del DPR [633/72](#) possa essere superata dal consenso prestato dal titolare del diritto;
- se, nel caso in cui si dia risposta positiva alla prima questione, il consenso può dirsi libero ed informato anche qualora l'amministrazione finanziaria non abbia informato il titolare del diritto della facoltà, di cui all'[art. 12](#) co. 2 della L. [212/2000](#), di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi della giustizia tributaria;
- se, infine, l'eventuale inosservanza del suddetto obbligo di informazione ed il conseguente vizio del consenso del titolare del diritto comporti l'inutilizzabilità della documentazione acquisita in mancanza della prescritta autorizzazione.

Decisione delle Sezioni Unite

La Corte di Cassazione, nella sentenza SS.UU. 2.2.2022 n. [3182](#), ha stabilito che:

- in tema di accertamento delle imposte, l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica all'apertura di pieghi sigillati, borse, casseforti e mobili in genere, prescritta in materia di IVA dall'[art. 52](#) co. 3 del DPR 633/72 (e necessaria anche in tema di imposte dirette ex [art. 33](#) del DPR 600/73), è richiesta soltanto nel caso di "apertura coattiva", e non anche ove l'attività di ricerca si svolga con il libero consenso del contribuente;
- ai fini della valida espressione del consenso alla apertura della borsa non è necessario che il contribuente sia stato informato della sussistenza di una previsione di legge che, in caso di sua opposizione, consente l'apertura coattiva solo previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica, non rinvenendosi un obbligo in tal senso nell'[art. 52](#) e neanche nell'[art. 12](#) co. 2 della L. 212/2000.

La soluzione offerta al secondo quesito ha assorbito l'esame del terzo quesito prospettato dall'ordinanza interlocutoria.

art. 33 DPR 29.9.1973 n. 600

art. 52 DPR 26.10.1972 n. 633

Il Quotidiano del Commercialista del 3.2.2022 - "Apertura borse con autorizzazione del PM solo se coattiva" - Boano

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Accesso degli Uffici" - Cissello A.

Cass. SS.UU. 2.2.2022 n. 3182

Agevolazioni

AGEVOLAZIONI FISCALI

Credito d'imposta per il settore tessile e della moda ex DL 34/2020 - Soggetti beneficiari - Ampliamento - Novità del DL 4/2022 (c.d. DL "Sostegni-ter")

L'art. 3 co. 3 del DL 4/2022 ha esteso a nuovi settori il credito d'imposta concesso (ai sensi dell'[art. 48-bis](#) del DL 34/2020):

- ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria;
- limitatamente al periodo d'imposta in corso al 10.3.2020 (2020 per i soggetti "solari") e a quello in corso al 31.12.2021 (2021 per i soggetti "solari");
- nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'[art. 92](#) co. 1 del TUIR, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza dell'agevolazione.

Nuovi settori agevolati

Per effetto della modifica, l'incentivo viene riconosciuto anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007:

- 47.51 "Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati";
- 47.71 "Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati";
- 47.72 "Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati".

I nuovi beneficiari si aggiungono a quelli precedentemente individuati dal DM [27.7.2021](#).

Ambito temporale dell'estensione

L'ampliamento dei beneficiari opera limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 (2021, per i soggetti "solari").

In assenza di specifica previsione, non mutano invece i settori beneficiari dell'incentivo con riferimento al periodo d'imposta in corso al 10.3.2020 (2020, per i soggetti "solari"), che rimangono quindi quelli individuati dal DM 27.7.2021.

Requisiti per la fruizione dell'incentivo

Ai fini dell'incentivo in esame, il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media.

Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione. Invece, per i soggetti con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci.

Limite massimo di riconoscimento e modalità di utilizzo

Il credito d'imposta è:

- riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo dei limiti di spesa di 95 milioni di euro, per l'anno 2021, e 250 milioni di euro, per l'anno 2022 (limite così incrementato rispetto al precedente di 150 milioni di

euro per via dell'estensione in esame);

- utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione (pertanto, i crediti d'imposta maturati nel 2021 saranno utilizzabili in compensazione nel 2022).

In ogni caso, l'utilizzo in compensazione sarà possibile solo a seguito dell'autorizzazione della misura da parte della Commissione europea.

Adempimenti per la fruizione del credito d'imposta

I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, il cui modello, con le relative istruzioni, è stato approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 11.10.2021 n. [262282](#).

Tramite il modello di comunicazione, i beneficiari del credito d'imposta:

- rendono noto all'Agenzia delle Entrate l'incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio rispetto alla media del triennio precedente, al fine di consentire l'individuazione della quota effettivamente fruibile del credito d'imposta, in proporzione alle risorse disponibili;
- rilasciano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 C(2020) 1863 final recante il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche;
- (solo se il credito d'imposta richiesto è superiore a 150.000,00 euro) dichiarano di essere iscritti negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'[art. 1](#) co. 52 della L. 190/2012 (per le categorie di operatori economici ivi previste) oppure che, ai fini della richiesta della documentazione antimafia, nel quadro C del modello stesso sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui agli [artt. 85 e 91](#) co. 5 del DLgs. 159/2011.

Modalità e termini di presentazione della comunicazione

La comunicazione deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato a Entratel (es. dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.). Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021, i termini di presentazione decorrono dal 10.5.2022 al 10.6.2022.

Profili dubbi in attesa di chiarimento ufficiale

L'ampliamento del relativo ambito soggettivo potrebbe costituire l'occasione, in capo all'Amministrazione finanziaria, per chiarire gli aspetti a tutt'oggi ancora dubbi dell'agevolazione, quali:

- le modalità di calcolo del credito d'imposta qualora siano svolte sia attività agevolate che non agevolate;
- la possibilità di utilizzare in compensazione, anche oltre il termine del 31.12.2021, il *bonus* maturato nel 2020.

art. 3 co. 3 DL 27.1.2022 n. 4

art. 48 bis DL 19.5.2020 n. 34

Il Quotidiano del Commercialista del 31.1.2022 - "Per il 2021 bonus rimanenze tessile e moda esteso a nuovi settori" - Fornero

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Rimanenze di magazzino" - Fornero L.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO CORONAVIRUS

Contributo a fondo perduto per le attività di commercio al dettaglio - Novità del DL 4/2022 (c.d. "Sostegni-ter")

L'art. [2](#) del DL 27.1.2022 n. 4 (c.d. "Sostegni-ter") ha istituito un Fondo per il rilancio delle attività economiche, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione di un contributo a fondo perduto per le imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese che:

- svolgono in via prevalente le attività di commercio al dettaglio individuate mediante specifici codici ATECO;
- presentano un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro;

- hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.

Tali imprese, alla data di presentazione della domanda, devono altresì rispettare i seguenti requisiti:

- avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e "attive" nel Registro delle imprese per una delle attività agevolate;
- non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non essere già in difficoltà al 31.12.2019 (fatte salve le eccezioni previste dal Quadro temporaneo aiuti Stato);
- non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'[art. 9](#) co. 2 lett. d) del DLgs. 231/2001.

Codici ATECO

La norma agevolativa fa espresso riferimento ai seguenti codici ATECO:

- 47.19 "Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati";
- 47.30 "Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati";
- 47.43 "Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati";
- 47.5 "Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati";
- 47.6 "Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati";
- 47.71 "Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati";
- 47.72 "Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati";
- 47.75 "Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati";
- 47.76 "Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati";
- 47.77 "Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria in esercizi specializzati";
- 47.78 "Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati";
- 47.79 "Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi";
- 47.82 "Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e pelletterie";
- 47.89 "Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti";
- 47.99 "Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati".

Determinazione del contributo

In linea di massima, il contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019, come di seguito specificato:

- 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 400.000,00 euro;
- 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 400.000,00 euro e fino a 1 milione di euro;
- 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro.

Procedura per il riconoscimento del contributo

Al fine di ottenere il contributo, le imprese interessate devono presentare, esclusivamente in via telematica, un'istanza al Ministero dello sviluppo economico, con l'indicazione della sussistenza dei requisiti previsti.

Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico saranno definiti termini e modalità di presentazione dell'istanza.

Successivamente alla chiusura del termine finale per la trasmissione delle istanze di accesso al contributo, le risorse finanziarie sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna delle predette imprese un importo come sopra determinato.

In caso di insufficienza delle risorse disponibili, il Ministero dello sviluppo economico provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziarie disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi.

Limiti comunitari

I contributi sono concessi nel rispetto dei limiti previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, dal Regolamento UE 1407/2013

relativo agli aiuti "de minimis".

Nel caso di applicazione del Quadro temporaneo, la concessione degli aiuti è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

art. 2 DL 27.1.2022 n. 4

Il Quotidiano del Commercialista del 29.1.2022 - "Contributo a fondo perduto per il rilancio del commercio al dettaglio" - Alberti

Lavoro

PREVIDENZA

Ammortizzatori sociali - Trattamenti di integrazione salariale - Novità della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) - Novità del DL 4/2022 (DL "Sostegni-ter") (circ. INPS 1.2.2022 n. 18)

Con la circ. 1.2.2022 n. [18](#), l'INPS ha fornito un riepilogo delle novità introdotte dalla L. [234/2021](#) (legge di bilancio 2022) sull'impianto normativo degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro definito dal DLgs. [148/2015](#) e, nel contempo, ha illustrato le disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale introdotti dall'[art. 7](#) del DL 4/2022 (DL "Sostegni-ter") a favore dei datori di lavoro appartenenti a specifici settori (turismo, ristorazione, stabilimenti termali, ecc.).

Finalità

Con l'occasione, l'INPS evidenzia come le disposizioni indicate all'[art. 1](#) co. da 191 a 257 della L. 234/2021 rientrino nell'ambito delle politiche finalizzate:

- all'allargamento della platea dei destinatari degli ammortizzatori sociali;
- al miglioramento delle prestazioni;
- al completamento del processo di universalizzazione delle tutele.

Ampliamento dell'ambito di applicazione

Con riferimento all'ampliamento dell'ambito di applicazione degli ammortizzatori sociali in questione, e in particolare del novero dei destinatari, l'INPS ricorda come modificando gli [artt. 1](#) e [2](#) del DLgs. 148/2015, le disposizioni indicate nella legge di bilancio 2022:

- consentano l'accesso anche ai lavoratori a domicilio e a tutti gli apprendisti (e non solo a quelli con contratto professionalizzante);
- riducano da 90 a 30 giorni l'anzianità di effettivo lavoro quale requisito richiesto ai lavoratori per poter accedere ai trattamenti di integrazione salariale.

In merito a tale ultimo aspetto, l'Istituto previdenziale conferma che, nelle ipotesi di trasferimento d'azienda ai sensi dell'[art. 2112](#) c.c. e nei casi in cui il lavoratore passi alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, ai fini dell'anzianità richiesta si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

Per quanto riguarda, nello specifico, i trattamenti di CIGS, l'INPS evidenzia come anche in questo caso venga ampliato il campo di applicazione di tali trattamenti, includendo oltre ai datori di lavoro del settore industriale, anche quelli che:

- nel semestre precedente hanno occupato mediamente più di 15 dipendenti (per le imprese del settore aereo e i partiti politici, ai fini dell'accesso alla CIGS il requisito dimensionale non rileva);
- e operano in tutti gli altri settori in cui non sono stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali ai sensi degli [artt. 26, 27](#) e [40](#) del DLgs. 148/2015.

Per il Fondo di integrazione salariale (FIS) di cui all'[art. 29](#) del DLgs. 148/2015, l'[art. 1](#) co. 207 della L. 234/2021 dispone un ampliamento del novero dei datori di lavoro interessati includendo, dall'1.1.2022, le imprese con almeno un dipendente. Nel merito, la circolare in parola ricorda come la disciplina previgente comprendesse solo i datori di lavoro con alle dipendenze mediamente più di 5 dipendenti.

Importo delle prestazioni

Un altro aspetto di rilievo trattato nella circolare in commento riguarda l'incremento dell'importo dei trattamenti. In particolare, l'[art. 1](#) co. 194 della L. 234/2021 prevede, per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dall'1.1.2022, il superamento dei previsti due massimali per fasce retributive di cui all'[art. 3](#) co. 5 del DLgs. 148/2015, attraverso l'applicazione del solo massimale più alto (pari a 1.199,72 euro per l'anno 2021), il quale prescinde dalla retribuzione mensile di

referimento dei lavoratori.

Termini per il pagamento diretto Nella circolare in commento si evidenzia, altresì, come l'[art. 1](#) co. 196 della L. 234/2021, mutuando la disciplina introdotta per le integrazioni salariali con causale emergenziale COVID-19, stabilisca che anche per la disciplina ordinaria, in caso di richiesta di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro sia tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale:

- entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale;
- ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.

Sul punto, l'INPS ricorda che, nel regime ordinario, il ricorso al pagamento diretto a carico del medesimo Istituto previdenziale è possibile solo su specifica richiesta dei datori di lavoro e in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie degli stessi.

Agevolazioni contributive del DL "Sostegni-ter"

Con riferimento alle misure previste dall'[art. 7](#) del DL 4/2022 (DL "Sostegni-ter"), l'INPS ricorda come tale norma riconosca ai datori di lavoro appartenenti a specifici settori e attività economiche (i settori del turismo, della ristorazione, degli stabilimenti termali, delle attività ricreative, ecc.), la possibile fruizione, per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa compresi tra l'1.1.2022 e il 31.3.2022, dell'esonero dal versamento del contributo addizionale ex [art. 5](#) del DLgs. 148/2015 (per i trattamenti di CIGO e CIGS) e della contribuzione addizionale [art. 29](#) co. 8 del DLgs. 148/2015 (per le prestazioni erogate dal FIS).

Sul punto, l'INPS osserva che, fatta eccezione per tale misura di favore, permangono comunque tutte le altre regole che governano l'accesso ai trattamenti in questione.

art. 1 co. 191 L. 30.12.2021 n. 234

art. 7 DL 27.1.2022 n. 4

Circolare INPS 1.2.2022 n. 18

Il Quotidiano del Commercialista del 3.2.2022 - "Trattamenti di integrazione salariale sempre più accessibili" - Mamone

Il Sole - 24 Ore del 3.2.2022, p. 20 - "Ammortizzatori con sconto per i settori più colpiti dal Covid" - De Fusco Guide Eutekne - Previdenza - "Cassa Integrazione guadagni" - Bonini P.

Leggi in evidenza

AGEVOLAZIONI

DM MINISTERO DELLA CULTURA 6.10.2021 N. 346

AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d'imposta per interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico - Provvedimento attuativo

In attuazione dell'art. 65-bis del DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. "Sostegni-bis"), conv. L. 23.7.2021 n. 106, con il presente decreto vengono emanate le disposizioni attuative del credito d'imposta previsto per gli interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico.

Soggetti beneficiari

Il credito d'imposta in esame è riconosciuto alle persone fisiche:

- che detengono immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela di cui al DLgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), non utilizzati nell'esercizio di impresa;
- per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per interventi volti alla manutenzione, protezione o restauro dei suddetti immobili.

Interventi e spese agevolabili

Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono agevolabili le spese, effettivamente sostenute dalle persone fisiche, per i seguenti interventi, autorizzati ai sensi dell'art. 21 del DLgs. 42/2004:

- restauri di cui all'art. 29 del DLgs. 42/2004;
- impianti che concorrono ad un miglioramento della sicurezza e della conservazione del bene, con esclusione di quelli di mero adeguamento funzionale e tecnologico;
- eliminazione delle barriere architettoniche.

Si considerano effettivamente sostenute le spese attestate a tal fine da un professionista qualificato ai sensi della normativa vigente.

Ammontare del credito d'imposta

Il credito d'imposta è riconosciuto:

- nella misura del 50% degli oneri rimasti a carico per i suddetti interventi;
- fino a un importo massimo complessivo di 100.000,00 euro per ciascun immobile;
- nel limite delle risorse disponibili, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Divieto di cumulo

Il credito d'imposta in esame non è cumulabile con:

- qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico;
- la detrazione IRPEF prevista dall'art. 15 co. 1 lett. g) del TUIR.

Presentazione delle istanze

Le istanze per il riconoscimento del credito d'imposta vanno presentate al Ministero della cultura:

- dal 1° al 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa per la realizzazione dell'intervento conservativo; per le spese sostenute nel 2021, l'istanza va quindi presentata dall'1.2.2022 al 28.2.2022, mentre per quelle sostenute nel 2022 dall'1.2.2023 al 28.2.2023;
- tramite PEC, all'indirizzo fondorestauro@mailcert.beniculturali.it;
- mediante l'apposito modulo, unitamente alla documentazione richiesta.

Con un apposito provvedimento del Ministero della cultura il credito d'imposta sarà riconosciuto secondo l'ordine di presentazione delle richieste, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Documentazione da allegare all'istanza

All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

- estremi del provvedimento di tutela;
- copia del provvedimento di autorizzazione del progetto di restauro, rilasciato ai sensi dell'art. 21 del DLgs. 42/2004;
- dichiarazione di assenza di contributi o dichiarazione dei contributi pubblici o privati goduti, riferiti ai lavori oggetto della richiesta e dei relativi importi;
- dichiarazione di inizio e di fine dei lavori a firma dall'architetto direttore dei lavori;
- consuntivo di spesa giurato a firma dall'architetto direttore dei lavori, con l'indicazione degli interventi realizzati al 31.12.2021 o al 31.12.2022;
- elenco delle lavorazioni, ciascuna con il relativo costo, per le quali si chiede il credito d'imposta a firma dall'architetto direttore dei lavori;
- documentazione fotografica a consuntivo.

Indicazione nella dichiarazione dei redditi

Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data del provvedimento di riconoscimento del beneficio.

Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta in esame è utilizzabile in compensazione nel modello F24, a decorrere dal decimo giorno successivo alla comunicazione del riconoscimento dello stesso.

Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Cessione del credito d'imposta

I beneficiari del credito d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la sua cessione, anche parziale, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Il credito non può essere oggetto di ulteriori operazioni di cessione.

Controlli

Le Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio eseguono controlli a campione al fine di accertare i casi di indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta in esame.

L'Agenzia delle Entrate comunica telematicamente al Ministero della cultura l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, accertata nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo.

Recupero del credito indebitamente fruito

Il Ministero della cultura procede al recupero dell'importo del credito indebitamente fruito, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

Scadenze della settimana

05 febbraio 2022, Sabato ***Imposta sugli intrattenimenti ed IVA**

Società e associazioni sportive dilettantistiche, pro-loco, bande musicali, cori e compagnie teatrali amatoriali, ecc. - Annotazione sull'apposito prospetto degli abbonamenti rilasciati nel mese di gennaio

08 febbraio 2022, Martedì**IRPEF e relative addizionali**

Medici e altri professionisti sanitari, farmacie e altre strutture sanitarie, o soggetti dagli stessi delegati - Trasmissione telematica, al Sistema Tessera Sanitaria, dei dati delle spese sanitarie sostenute nel secondo semestre 2021

Persone fisiche - Esercizio dell'opposizione al trattamento dei dati delle spese sanitarie sostenute nel 2021, per la precompilazione dei modelli 730/2022 e REDDITI PF 2022, effettuando un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate

09 febbraio 2022, Mercoledì**Contributi INPS**

Datori di lavoro dei settori turismo, stabilimenti termali, commercio, creativo, culturale e spettacolo - Presentazione telematica all'INPS della domanda di riesame dell'esonero dal versamento dei contributi a proprio carico

10 febbraio 2022, Giovedì**Imposte dirette**

Imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali - Termine presentazione telematica della dichiarazione sostitutiva per il credito d'imposta del 50% relativo agli investimenti pubblicitari, effettuati nell'anno precedente

Soggetti che l'anno scorso hanno sostenuto compensi per avvocati o arbitri - Presentazione telematica al Ministero della Giustizia delle domande per il credito d'imposta, in caso di procedimenti conclusi con successo o lodo

Titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati - Inizio presentazione telematica all'Agenzia Entrate della comunicazione del canone patrimoniale versato per l'anno 2021, per il previsto credito d'imposta

Altre scadenze

13 febbraio 2022, Domenica *

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Secondo versamento per il periodo contabile gennaio-febbraio, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo settembre-ottobre

14 febbraio 2022, Lunedì

IRPEF

Sostituti d'imposta - Regularizzazione versamento ritenute del mese di ottobre, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

IVA

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regularizzazione versamento del mese di ottobre, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA - Regime opzionale trimestrale - Regularizzazione versamento del trimestre luglio-settembre, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA - Regime trimestrale per "natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) - Regularizzazione versamento del trimestre luglio-settembre, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

15 febbraio 2022, Martedì

Antiriciclaggio

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni sulle movimentazioni di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 euro, eseguite nel secondo mese precedente

Imposte dirette

Soggetti responsabili di patti territoriali ancora operativi - Presentazione a Unioncamere, tramite PEC, della domanda di contributo per un progetto pilota volto allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale

IRES, IRAP e IVA

Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e pro-loco in regime L. 398/91 - Annotazione nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati" dei proventi commerciali conseguiti nel mese precedente

Enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito ex art. 145 del TUIR - Annotazione delle operazioni fatturate nel mese precedente nei registri IVA o nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati"

IRPEF e IRES

Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, fiduciarie e altri intermediari finanziari - Trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai rapporti finanziari intrattenuti, in relazione all'anno precedente

IVA

Soggetti con partita IVA - Annotazione delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese

Soggetti con partita IVA - Annotazione riepilogativa, sul registro dei corrispettivi, degli scontrini o ricevute fiscali emesse nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Registrazione del documento riepilogativo delle fatture emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, nell'ordine della loro numerazione

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse nel mese precedente relative a cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente

Soggetti con partita IVA - Termine per emettere le fatture relative a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture integrative in relazione alle fatture registrate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture relative alle operazioni effettuate nel terzo mese precedente

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. a) del TULPS - Comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate nell'anno solare precedente

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. b) del TULPS - Comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate nell'anno solare precedente

16 febbraio 2022, Mercoledì

Addizionale comunale IRPEF

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

Addizionale del 10%

Soggetti del settore finanziario - Versamento relativo ai compensi corrisposti nel mese precedente a dirigenti e amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione

Addizionale regionale IRPEF

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

Cedolare secca o IRPEF

Intermediari immobiliari che intervengono nel pagamento dei corrispettivi - Versamento ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dei contratti di locazione breve, stipulati dall'1.6.2017

Contributi ENPALS

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti

Contributi INPS artigiani e commercianti

Soggetti iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell'INPS - Versamento rata dei contributi previdenziali "fissi" relativi al trimestre ottobre-dicembre

Contributi INPS lavoratori dipendenti

Datori di lavoro - Versamento dei contributi relativi al mese precedente

Contributo INPS ex L. 335/95

Associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi nel mese precedente - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente borse di studio o assegni per attività di ricerca, ovvero assegni per attività di tutoraggio - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente compensi a spedizionieri doganali - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

Soggetti che nel mese precedente hanno erogato compensi a lavoratori occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali del 10%

Datori di lavoro privati - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a incrementi di produttività del lavoro o a partecipazione agli utili

Imposta sostitutiva sui capital gain

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento dell'imposta applicata nel secondo mese precedente, in regime di "risparmio amministrato"

Imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui capital gain

Banche, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento in regime di "risparmio gestito", in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente

Banche, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento relativo all'anno precedente, in regime di "risparmio gestito"

Imposta sugli intrattenimenti

Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo - Versamento dell'imposta relativa alle attività svolte nel mese precedente

Imposte dirette

Fornitori e cessionari, o loro intermediari - Comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate dei crediti relativi a "bonus edilizi" oggetto di sconto in fattura o di cessione, per poter beneficiare di un'ulteriore cessione

IRPEF

Condominio - Versamento delle ritenute alla fonte operate sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, salvo differimento se l'ammontare cumulativo non è di almeno 500,00 euro

Datori di lavoro sostituti d'imposta - Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva del 17% sulle rivalutazioni del TFR maturate nell'anno solare precedente

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di dicembre, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi)

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi pubblici

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. I) del TUIR

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente

IRPEF e IRES

Banche e Poste - Versamento delle ritenute operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese detraibili di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni

IRPEF e relative addizionali

Persone fisiche che svolgono in via occasionale la raccolta e vendita di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee, fino a 7.000 euro - Versamento, per l'anno in corso, dell'imposta sostitutiva di 100 euro

IVA

Corrieri espressi e altri operatori economici - Validazione della dichiarazione precompilata dall'ADM per il mese precedente relativa alle importazioni di beni in spedizioni di valore fino a 150,00 euro e versamento della relativa imposta

Persone fisiche fino a 30.000,00 euro di volume d'affari che rimangono nel regime dei c.d. "contribuenti minimi" - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese precedente

Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfettario - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di dicembre, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA in regime mensile - Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell'IVA a debito

Soggetti con partita IVA in regime mensile che affidano la tenuta della contabilità a terzi con comunicazione all'Ufficio delle Entrate - Liquidazione e versamento dell'IVA del mese precedente, facendo riferimento al secondo mese precedente

Soggetti in regime trimestrale per "natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) - Liquidazione e versamento IVA a debito del trimestre ottobre-dicembre, senza maggiorazione di interessi

Premi INAIL

Datori di lavoro e committenti di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa - Termine per autoliquidare e versare il totale o la prima rata dei premi dovuti a saldo per il 2021 e in acconto per il 2022

Datori di lavoro e committenti di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa - Termine per comunicare all'INAIL, in via telematica, la riduzione delle retribuzioni presunte per l'anno in corso

Tobin tax

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento per le operazioni su strumenti finanziari derivati e ad alta frequenza, effettuate nel mese precedente

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento relativo ai trasferimenti e alle operazioni ad alta frequenza, effettuati nel mese precedente

18 febbraio 2022, Venerdì

Imposte dirette

Birrifici artigianali - Termine, entro le ore 12.00, per presentare al Ministero dello sviluppo economico l'apposita istanza per la concessione di un contributo a fondo perduto, mediante posta elettronica certificata (PEC)

** Avvertenza: L'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 70/2011 (conv. L. 106/2011) ha stabilito che "gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo".*